



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 7 del 02 febbraio 2015

INDICE

CAPO I – ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto ed indirizzi generali

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 3 – Modifiche al piano del trasporto

Art. 4 - Cause di interruzione o sospensione del servizio

Art. 5 – Organizzazione delle uscite didattiche

CAPO III – CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFAZIONE

Art. 6 – Destinatari del servizio e modalità di iscrizione

Art. 7 - Ammissione al servizio

CAPO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 8 – Impegni e responsabilità dell'Amministrazione

Art. 9 – Obblighi degli autisti

Art. 10 – Obblighi degli assistenti scuolabus

Art. 11 – Obblighi degli utenti

Articolo 12 – Sanzioni

Articolo 13 – Controlli

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Rinvio

Art. 22 – Pubblicità

Art. 23 – Entrata in vigore

CAPO I – ISTITUZIONE E FINALITA' DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto ed indirizzi generali

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e con la disponibilità di mezzi e personale, nei limiti delle proprie risorse, il Comune prevede il servizio di trasporto a favore delle singole scuole per le uscite didattiche.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunale o mediante gestione esterna (appalto pubblico).

Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola, e dalla stessa al punto di ritorno.

Il piano annuale del trasporto scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulla base delle richieste presentate dagli utenti, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi.

Per gli alunni delle scuole dell'Infanzia l'Amministrazione si impegna a garantire un servizio più capillare, compatibilmente con la percorribilità delle vie con i mezzi scuolabus.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati.

I punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e comunque in prossimità di strisce pedonali.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste, compatibilmente con gli orari scolastici.

I tragitti degli scuolabus prevedono la percorrenza di strade pubbliche o di uso pubblico, non possono, pertanto, essere previsti percorsi in strade private o, comunque, in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

I percorsi sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sulla base del piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio dell'anno scolastico e viene garantito fino a conclusione

dello stesso.

All'interno dello scuolabus è garantita la presenza di un assistente – ove previsto dalla normativa in materia- che, seppur non dipendente comunale, deve essere incaricato dal Comune.

Nelle scuole in cui è previsto il servizio mensa e nei giorni previsti, il trasporto viene garantito per l'andata e per il solo ritorno pomeridiano.

Art. 3 – Modifiche al piano del trasporto

E' facoltà dell'Ente e dell'Ufficio competente, stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta che si ritenga opportuni istituire durante il corso dell'anno scolastico, previa valutazione delle effettive necessità e dei tempi di percorrenza.

Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile, e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 4 - Cause di interruzione o sospensione del servizio

I percorsi, le fermate, gli orari potranno subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, ecc...) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta. In tali casi il Comune dà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico e alle famiglie degli utenti mediante avviso pubblico.

Se a seguito di eventi imprevisti ed urgenti ovvero cause di forza maggiore, dovessero derivare eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus nessuna azione legale o risarcitoria potrà essere vantata nei confronti del Comune erogatore del servizio.

In caso di sciopero dei dipendenti comunali addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune dare preventiva ed adeguata informazione alle famiglie degli utenti mediante avviso pubblico.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. eventi calamitosi) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio può essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

Art. 5 – Organizzazione delle uscite didattiche

Il Comune si riserva la facoltà di garantire il trasporto per le uscite didattiche:

- a) entro il territorio comunale – **ogniqualevolta** se ne faccia richiesta, fatta salva la disponibilità delle risorse umane e materiali;
- b) fuori del territorio comunale – orientativamente una per ciascun mese di attività scolastica.

La possibilità di avvalersi degli scuolabus, ai fini delle uscite didattiche, è subordinato all'inoltro di apposito programma delle uscite nei 15 gg. precedenti l'uscita agli uffici comunali competenti.

Le iniziative promosse dalle scuole non devono costituire intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Le scuole dovranno acquisire i nulla osta dei singoli genitori interessati alle iniziative.

CAPO III – CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFAZIONE

Art. 6 – Destinatari del servizio e modalità di iscrizione

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Portoscuso, iscritti alle scuole dell'Infanzia, primarie e secondaria di primo grado dislocate nel territorio comunale.

Al fine di garantire il diritto allo studio può essere concesso il trasporto scolastico anche ad alunni non residenti nel territorio del Comune di Portoscuso che frequentino una scuola che insista nel territorio dello stesso.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori o tutori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, entro la scadenza stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il Comune può chiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche per recepire le richieste del servizio unitamente all'iscrizione scolastica.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento ed in particolare delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della lista di attesa si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) conferma del servizio (richiesta relativa ad alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico, per lo stesso percorso);
- b) conferma del servizio con diversa destinazione (richiesta relativa ad alunni che hanno già usufruito del servizio nel precedente anno scolastico, con destinazione coincidente con la scuola di grado successivo);
- c) maggiore distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica - in linea d'aria rispetto al plesso di destinazione;
- d) data di presentazione della domanda.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'avviso saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non comportino modifiche dei percorsi, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza.

Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente e approvati dall'Amministrazione Comunale.

I genitori o gli esercenti la potestà parentale degli alunni ammessi al servizio potranno contattare l'Ufficio o presentarsi direttamente per prendere visione degli orari e dei tragitti stabiliti prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 7 - Ammissione al servizio

Il servizio di trasporto scolastico rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 ed è pertanto assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta fissa o conferma, all'inizio di ciascun anno scolastico, le tariffe annuali di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza stabilendo la misura del contributo dovuto, che dovrà essere corrisposto indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio da parte degli utenti. Le tariffe di

compartecipazione ai costi vengono corrisposte in rate mensili da effettuarsi a favore del servizio tesoreria del Comune di Portoscuso.

Le tariffe vengono stabilite a seconda della fascia di reddito ISEE a cui appartiene l'intero nucleo familiare. Nel caso in cui alla domanda non venga allegato il modello ISEE, relativo all'annualità richiesta, l'ufficio competente attribuirà, a carico della famiglia, l'intera tariffazione.

Le fasce di reddito ISEE prevedono le soglie minime di povertà. Per queste ultime ipotesi le famiglie possono usufruire di esoneri e riduzioni.

La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione dal servizio stesso.

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore, nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale agli utenti.

Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente. L'iscrizione ha validità annuale.

Gli utenti non in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno scolastico precedente, vengono ammessi al servizio solo ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria. In caso di morosità persistente l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utente dal servizio, procedendo contestualmente al recupero coattivo degli insoluti secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

CAPO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Art. 8 – Impegni e responsabilità dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia dei trasportati. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.

Art. 9 – Obblighi degli autisti

Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono indossare un abbigliamento adeguato e sono tenuti a intrattenere relazioni di rispetto e cortesia. Devono attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della strada e dal presente Regolamento.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno, inoltre, il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.

L'autista è responsabile del trasporto ed è tenuto a garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di sicurezza.

L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.

In caso di comportamenti scorretti degli studenti, l'autista ha la facoltà di richiamare verbalmente lo

studente, ritirare l'abbonamento al trasporto scolastico e avvisare tempestivamente l'ufficio competente. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo e alla segnalazione tempestiva all'ufficio competente si procederà all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 12 (Sanzioni).

L'autista è responsabile della perfetta tenuta degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, curandone la pulizia e le piccole manutenzioni ordinarie, verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Codice della strada.

È fatto divieto all'autista di affidare ad altri la guida, permettere la salita sullo scuolabus a persone estranee a quelle inserite negli elenchi trasmessi dall'Ufficio competente per il percorso previsto, effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, salvo casi in cui la fermata non sia accessibile o non siano garantite condizioni di sicurezza.

Art. 10 – Obblighi degli assistenti scuolabus

L'assistente svolge le seguenti funzioni:

- α) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- β) cura la consegna dei bambini alla scuola, sino al cancello d'ingresso, e ai genitori o loro delegati;
- χ) sorveglia i bambini durante il percorso al fine di garantire l'incolumità dei minori, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei propri posti;
- δ) segnala per iscritto all'Ufficio competente eventuali casi di comportamento dei trasportati non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento;
- ε) organizza la discesa degli alunni, provvedendo anche a controllare che gli stessi non dimentichino i propri effetti personali, in modo da ridurre i tempi delle fermate e consentire un servizio più celere ed efficiente.

L'accompagnatore, munito della lista degli utenti per le singole fermate e delle persone autorizzate al loro ritiro, dovrà controllare che gli alunni presenti per la salita siano beneficiari del servizio per la specifica fermata e che alla discesa siano presenti i genitori o gli adulti delegati al loro ritiro.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino alla consegna alla scuola di appartenenza o al genitore o suo delegato.

Art. 11 – Obblighi degli utenti

I genitori o tutori degli utenti del servizio s'impegnano, al momento della consegna del modulo di iscrizione, ad essere presenti di persona o ad indicare persone maggiorenni da loro delegate ad essere presenti al momento della discesa degli alunni sia delle scuole dell'Infanzia che delle primarie e secondarie di primo grado.

I bambini ed i genitori o loro delegati devono essere già presenti alla fermata agli orari stabiliti, onde evitare inutili attese e conseguenti ritardi nel servizio. Il luogo della fermata assegnata e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

E' compito della famiglia provvedere alla sicurezza del bambino dalla propria abitazione alla fermata stabilita e viceversa rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus.

In ogni altro caso, in mancanza dell'adulto autorizzato al ritiro del bambino alla fermata verrà fatta specifica segnalazione al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico. Sarà pertanto cura dell'autista avvisare l'Ufficio competente ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Il genitore che, per qualsiasi ragione, intenda riprendere il proprio figlio a scuola anziché fruire del servizio, avrà l'onere di avvisare l'autista e/o l'assistente e la scuola di appartenenza o diversamente l'Ufficio comunale competente.

L'alunno deve portare sempre con sé l'abbonamento che deve essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus e in qualsiasi momento di controllo da parte del personale addetto.

L'alunno all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto e rispettoso:

- Non deve disturbare l'autista e i compagni di viaggio;
- Deve mostrare rispetto per il personale addetto al servizio;
- Deve rimanere seduto al posto assegnatogli;
- Deve mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico;
- Deve usare un linguaggio conveniente, rispettando le regole impartite dall'autista e/o assistente;

E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura.

E', altresì, vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.

Qualsiasi danno arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.

Articolo 12 – Sanzioni

Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune, previa informazione al Dirigente Scolastico di riferimento, applicherà i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito all'art. 11;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se

l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà genitoriale e al soggetto che gestisce il trasporto.

Articolo 13 – Controlli

Il Comune effettua adeguati controlli sulle linee scolastiche a seguito di segnalazioni e a campione al fine di verificare il buon andamento del servizio.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia di trasporto scolastico ed il Codice della strada.

In particolare si rimanda alle seguenti normative e loro modifiche ed integrazioni: D.P.R. n. 616/1977, D.lgs 297/1994, Legge 118/1971, D.lgs 112/1998, dal Decreto Ministeriale del 31 Gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare del Ministero trasporti e navigazione n. 23 del 11 Marzo 1997, D.M. 13 gennaio 2004, L. 133/2008.

Troveranno applicazione altresì eventuali ulteriori normative che dovessero essere emanate in materia.

Art. 15 – Pubblicità

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e comunque, una copia verrà consegnata a tutti coloro che usufruiscono del servizio.

Il regolamento verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).